



COPIA

COMUNE DI CONZANO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2017.

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì UNO del mese di MARZO alle ore 20,00 nella sala delle riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa in materia, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

N.ord.	cognome nome	carica	Presente	Assente
1.	DEMARIA Emanuele	Sindaco	SI	
2.	CALIGARIS Roberto	Consigliere	SI	
3.	GAGLIARDONE Fabrizio	Consigliere	SI	
4.	MISSERI Massimo	Consigliere	SI	
5.	ZAI Gianluca	Consigliere	SI	
6.	DEMARTINI Sara	Consigliere	SI	
7.	SCARRONE Ambra	Consigliere	SI	
8.	ARDITI Enrica	Consigliere	SI	
9.	SCARCINA Laura	Consigliere	SI	
10.	REFOSCO Marino	Consigliere	SI	
11.	CROSARIOL Valter	Consigliere	SI	
		TOTALI	11	

Con l'intervento e l'opera del Signor SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo - Segretario Comunale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor DEMARIA Emanuele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Richiamato l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), come modificato dall'articolo 10, comma 4-*quater*, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì stabilito, per gli anni 2013 e 2014:

- a) che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello Stato. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio (lettera f);
- b) che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono aumentare l'aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali, fatta eccezione per le categorie D/10. In tal caso il relativo gettito è di spettanza del Comune;
- c) che negli immobili del gruppo catastale D il cui gettito va allo Stato sono compresi anche i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati in categoria D/10;
- d) la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti spettanti ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna e la contestuale istituzione di un Fondo di solidarietà comunale alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziare con il bilancio statale;

Atteso che l'art. 1, comma 42, della legge di stabilità proroga al 2017 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti;

L'articolo 1, comma 42, lettera a) proroga al 2017 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali;

A tal fine viene modificato il comma 26 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015; si ricorda che il predetto comma 26 consente di fare salve dalla sospensione alcune fattispecie specifiche;

Ricordato che questo comune, per l'anno d'imposta 2016:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 08/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, ha così modificato le aliquote di base (*e le detrazioni*) dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2016

Fattispecie	Misura
Aliquota abitazione principale (A1, A8, A9)	0,50%
Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00%
Aliquota ridotta per unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	0,76%
Aliquota ordinaria	1,03%
Aliquota per abitazioni a disposizione	1,03%
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	0,30% *
Detrazione per abitazione principale (A1, A8, A9)	€ 200,00

* Di precisare che l'aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D è composta dall'aliquota dello 0,30 di competenza comunale e dell'aliquota dello 0,76 di competenza statale, ai sensi dell'art. 1 comma 80, lettera g) della L. 228/2012.

Preso atto che il gettito IMU incassato dal Comune nell'anno 2016 ammonta a € 169.740,05 fatte salve le operazioni di accertamento ordinario che determineranno l'importo definitivo accertato per l'anno 2016;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 23/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs.28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto inoltre l'articolo 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), come modificato dall'articolo 10, comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;*

Visto l'art. 1, comma 10, lettere a) e b) della legge di stabilità 2016 concernente disposizioni inerenti i comodati d'uso gratuiti ai parenti in linea retta entro il 1° grado;

Visto l'art. 1, comma 10, lettere c) e d) nonché art. 1, comma 13, della legge di stabilità 2016 concernente l'esenzione IMU sui terreni agricoli;

Visto l'art. 1, comma 14, lettere a), b), c) e d) della legge di stabilità 2016 concernente modifiche alla disciplina della TASI prevedendo l'esenzione della TASI per l'abitazione principale;

Preso atto della nuova ridefinizione del fondo di solidarietà per l'anno 2017 che per il Comune di Conzano è pari ad Euro 155.741,76

Visto che sulla base delle scelte di politica fiscale/legislative sopra espresse, degli incassi IMU 2016, il gettito IMU 2017 ammonta ad Euro 167.000,00

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 in data 27/11/2012, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il parere di regolarità espresso dal responsabile del servizio tributi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere di regolarità tecnico amministrativa espresso dal responsabile servizio amministrativo ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto l'esito della votazione: Consiglieri presenti e votanti n. 11: con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Consiglieri Scarcina Laura, Refosco Luciano, Crosariol Valter) espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di confermare le **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno **2017**, già applicate nell'anno 2016, nel modo seguente:

Fattispecie	Misura
Aliquota abitazione principale (A1, A8, A9)	0,50%
Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00%
Aliquota ridotta per unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	0,76%
Aliquota ordinaria	1,03%
Aliquota per abitazioni a disposizione	1,03%
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	0,30% *
Detrazione per abitazione principale (A1, A8, A9)	€ 200,00

* Di precisare che l'aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D è composta dall'aliquota dello 0,30 di competenza comunale e dell'aliquota dello 0,76 di competenza statale, ai sensi dell'art. 1 comma 80, lettera g) della L. 228/2012.

3. di stimare in € 167.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2017 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;
4. di inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011), mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Demaria Emanuele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Scagliotti Pierangelo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Publ. n. 230

Su attestazione del messo si certifica che copia della presente è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 24/03/2017 e vi rimane per giorni 15.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Scagliotti Pierangelo

ESTREMI ESECUTIVITÀ'

Divenuta esecutiva il
Conzano, lì

per decorrenza dei termini.

IL SEGRETARIO COMUNALE

PARERE DEL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Art.49 D.Lgs267/2000

Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione;

Vista la regolarità tecnico-amministrativa per quanto di competenza;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo in quanto conforme alle norme di legge

Lì 01/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to Izzo Umberto

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE IN QUALITÀ' DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Art.49 D.Lgs. 267/2000

Vista la regolarità tecnico-contabile per quanto di competenza;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo in quanto conforme alle norme di legge

Lì 01/03/2017

IL SEGRETARIO COM.LE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Scagliotti Pierangelo

ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE IN QUALITÀ' DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Art.151 D.Lgs. 267/2000

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario;

ATTESTA che sussiste la copertura finanziaria in merito all'impegno di spesa da assumere, per quanto di competenza.

lì

IL SEGRETARIO COM.LE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Conzano, lì 24/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
(SCAGLIOTTI dr. Pierangelo)